



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2025

N. 327

Data 07/03/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE EXTRA RETE PER LA DOTT.SSA
FELICE, SPECIALIZZANDA ISCRITTA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
DELL'UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA**

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante extra rete per la dott.ssa Felice, specializzanda iscritta alla scuola di specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Autorizzazione alla stipula.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

VISTO il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

CONSIDERATO che la ASL di Pescara, in qualità di soggetto ospitante, è un ente del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che la ASL di Pescara con la UOC di Medicina e Chirurgia d'Urgenza è parte della rete formativa di altro Ateneo, ma non ha raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

VISTO l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante extra rete per la dott.ssa Miriam Felice, specializzanda iscritta alla scuola di specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia, predisposto dal medesimo ateneo;

RITENUTO di procedere come di seguito specificato;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante extra rete per la dott.ssa Miriam Felice, specializzanda iscritta alla scuola di specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia;
- 2) DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;
- 3) DI DARE ATTO** che l'Azienda provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale;

- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla UOS Medico Competente e all'Ufficio Assicurazioni per quanto di competenza, nonché per conoscenza alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti e alla UOC di Medicina e Chirurgia d'Urgenza;
- 5) **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) **DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA

PRESSO L’AZIENDA SANITARA LOCALE DI PESCARA DELLA DOTT.SSA MIRIAM FE-

LICE, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIA-

LIZZAZIONE DI “MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA” DELL’UNIVERSITA’ DI MO-

DENA E REGGIO EMILIA

Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

Visto il D.I. 4/02/2015 n. 68 ‘Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria’;

Visto il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l’allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

Considerato che la Scuola di Specializzazione di Medicina di Emergenza Urgenza di Modena ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della Dott.ssa Miriam Felice, svolgere un periodo di attività formativa presso l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara;

Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture “devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”

Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;

Verificato che il soggetto ospitante non risulta aver saturato il potenziale formativo;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, (c.f. 00427620364), di seguito denominata Università, con sede legale a Modena in via Università n.4 CAP 41121 nella persona del Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro, nato a --- il --- nominato con decreto del MIUR il giorno 02 luglio 2019 ed ivi domiciliato per la carica;

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA (Partita IVA 01397530682), di seguito denominata Azienda ovvero soggetto ospitante, con sede legale in Pescara, Via Renato Paolini n. 45 - CAP 65124 – nella persona del Direttore Generale Dr. Vero Michitelli nominato dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo con D.G.R.A. n. 570 del 11/09/2023 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda medesima in Pescara alla Via Renato Paolini n. 45/47.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e l'Unità Operativa di Medicina di Emergenza Urgenza di Modena per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa della Dott.ssa Miriam Felice, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 2 Impegni delle parti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la Dott.ssa Miriam Felice, medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza dell'Università di Modena e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'Università si impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, il programma formativo individuale della Dott.ssa Miriam Felice.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante. La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 Tutela assicurativa

L'azienda ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale. Eventuali assicurazioni per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

Per quanto concerne l'assicurazione INAIL alla stessa dovrà provvedere l'Azienda sanitaria sede prevalente della formazione su cui, pertanto, ricade l'obbligo di sostenere il pagamento del premio e di assolvere alle denunce in materia assicurativa. In caso di sinistro del medico in formazione occorso durante la frequenza presso l'Azienda, il soggetto ospitante si impegna a comunicare e a trasmettere, entro le 6 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza per i conseguenti adempimenti INAIL, al competente ufficio dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena (mail: uffinf@aou.mo.it), la documentazione relativa all'infortunio, la quale provvederà ai successivi adempimenti INAIL.

Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica

Sulla base del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Modena e del soggetto ospitante.

Art. 7 Sicurezza

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle del soggetto ospitante e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.

La Dott.ssa Miriam Felice non sarà radioesposta in quanto iscritta alla Scuola di Medicina di Emergenza Urgenza, non radioesposta.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

L'ASL e l'Università convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e, per l'effetto, di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento"), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il "Garante"). Simile

rapporto determina l'insorgere, per ambedue le Parti, di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale la ASL e l'Università, nell'esecuzione delle attività sopra descritte, garantiscono per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo, a

- a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile;
- b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento, nonché, alle istanze da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi;
- c) trattare i dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati, esattezza e limitazione della conservazione (art. 5 del Regolamento).

Pertanto anche gli specializzandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'ASL, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Per la parte di competenza dell'ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD), nella persona del tutor aziendale che provvederà, inoltre, alla designazione degli specializzandi quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evi-

denza all'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni: resta inteso che tale designazione non comporterà per i medici in formazione alcun diritto in sede di eventuale rivendicazione di un rapporto di lavoro con l'ASL.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione, etc.).

Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.).

I dati personali dei medici in formazione specialistica saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge.

L'Università si impegna ad ottenere dallo specializzando, autorizzato a frequentare le strutture dell'ASL, l'assunzione dell'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni, documenti, dati, etc. di cui lo stesso specializzando potrebbe essere venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della sua attività formativa. Resta chiaramente inteso che l'Università non potrà procedere all'inserimento nel proprio sito

internet di alcun dato riferito alla presente Convenzione se non previa autorizzazione scritta dell'ASL. La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga stabilita in apposito "Accordo sulla Protezione dei Dati Personali tra i Titolari del Trattamento" allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale di essa.

Art. 9 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari a 18 mesi.

Art. 10 Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta ad interpelli n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 26 gennaio 2010) con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 11 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Modena.

Art. 12 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

(Prof. Carlo Adolfo Porro)

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

(Dott. Vero Michitelli)

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Marilea Cantagallo

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 327 del 07/03/2025 ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE EXTRA RETE PER LA DOTT.SSA FELICE, SPECIALIZZANDA ISCRITTA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 10/3/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato